



PROVINCIA DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE
UFFICIO ARIA

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243
Tel.n. 0444/908235 Fax n. 0444/908220

N° REGISTRO 247

DEL 29/05/2007

PROT.N.. 36 226/ANS

OGGETTO: D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE. ART.272, COMMA 2.
AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA ZOCCA LUCIA TEL.N. 0444/908243)

(RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: DOTT. EDOARDO TOBALDO TEL.N. 0444/908227)

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE- ALLA PARTE V, NEL DISCIPLINARE LE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA PREVEDE CHE L'AUTORITÀ COMPETENTE PROCEDA OBBLIGATORIAMENTE, ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO, ALL'ADOZIONE DI APPOSITE AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE (ART.272 COMMA 2) PER GLI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE ALLA PARTE II ALLEGATO IV (ATTIVITÀ GIÀ CLASSIFICATE A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL DPR 25.07.91), FERMA LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE IN MERITO ANCHE PER IMPIANTI DIVERSI RISPETTO A QUELLI SOPRARICHIAMATI;

CONSIDERATO CHE LE CONDIZIONI TECNICHE, IL RISPETTO DELLE QUALI E' PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER L'ADESIONE, DA PARTE DELLE AZIENDE, ALLE AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (D.LGS. 152/06, ART. 272, COMMA 2), RISULTANO ALLEGATE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;

DATO ATTO CHE LE CONDIZIONI RICHIAMATE SONO STATE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE NN 206 DI REG., N.30788 DI PROT. DEL 16/05/07, ACQUISITO IN MERITO IL PARERE FAVOREVOLE DI ARPAV;

RILEVATO CHE NELLE MORE DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA FISSAZIONE DEI VALORI LIMITI PER I NUOVI IMPIANTI E PER QUELLI "ANTERIORI AL 2006", COSÌ COME DEFINITI DAL D.LGS 152/06 SI E' RITENUTO FAR RIFERIMENTO AI LIMITI INDIVIDUATI PER GLI IMPIANTI "ANTERIORI AL 1988", GIÀ CLASSIFICATI ESISTENTI AI SENSI DEL DPR 203/88, TENENDO CONTO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI;

CONSIDERATO CHE I GESTORI DI IMPIANTI CHE PRESENTERRANNO RICHIESTA DI ADESIONE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE, NEL RISPETTO DI OGNI CONDIZIONE DALLA STESSA PREVISTA, SARANNO AUTORIZZATI IN VIA GENERALE AI SENSI DELLA PARTE V DEL D.LGS.152/06;

DATO ATTO CHE L'ART.272 GIÀ RICHIAMATO PREVEDE CHE L'AUTORIZZAZIONE GENERALE DISPONGA IN MERITO AI REQUISITI DELLA RICHIESTA DI ADESIONE CON POSSIBILITÀ DI PREVEDERE APPOSITI MODELLI SEMPLIFICATI;

VISTO IL D.LGS 152/06 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";

VISTA LA LR 33/85 E SMI ;



AUTORIZZA

IN VIA GENERALE GLI IMPIANTI E LE ATTIVITA' INDIVIDUATE ALL'ALLEGATO 1 AL PRESENTE PROVVEDIMENTO NEL RISPETTO DI OGNI CONDIZIONE NELLO STESSO PREVISTA.

I GESTORI CHE INTENDONO INSTALLARE, MODIFICARE, TRASFERIRE UNO O PIU' IMPIANTI INDIVIDUATI NEL RICHIAMATO ALLEGATO 1 POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI ADESIONE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE. LA RICHIESTA VA PRESENTATA ALLA PROVINCIA, E PER CONOSCENZA AL COMUNE ED ALL'ARPAV NEL TERMINE DI 45 GIORNI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE, MODIFICA, TRASFERIMENTO RICHIAMATI .

POSSONO ALTRESI' ADERIRE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE ANCHE I GESTORI DI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI AI SENSI DEL DPR 203/88 IN ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART.281 DEL D.LGS 152/06.

I GESTORI CHE SI AVVALGONO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SONO IMPEGNATI A:

- a) RISPETTARE OGNI CONDIZIONE E PRESCRIZIONE INDIVIDUATA PER LO SPECIFICO IMPIANTO PER CUI VIENE PRESENTATA RICHIESTA DI ADESIONE.
- b) A PRESENTARE LA RICHIESTA DI ADESIONE SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO (ALLEGATO 2) AL PRESENTE PROVVEDIMENTO CORREDATO DALLA DOCUMENTAZIONE NELLO STESSO INDICATA ; COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSERVATA PRESSO L'AZIENDA;
- c) COMUNICARE ALLA PROVINCIA ED ALL'ARPAV EVENTUALI AVARIE O CARENTE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITÀ DI 15 ANNI; IN CASO DI RINNOVO L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO O DELL'ATTIVITA' PUO' CONTINUARE SE IL GESTORE, ENTRO 60 GIORNI DALL'ADOZIONE DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE GENERALE PRESENTA UNA DOMANDA DI ADESIONE.

INFORMA CHE

CON LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE RISULTA OTTEMPERATO QUANTO PREVISTO ALLA PARTE V DEL D.LGS 152/06 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA;

QUESTA AMMINISTRAZIONE PUO' NEGARE L'ADESIONE NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART.272 DEL D.LGS 152/06 OVVERO IN CASI IN CUI NON SIANO RISPETTATI I REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO O IN PRESENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI DI RISCHIO SANITARIO O DI ZONE CHE RICHIEDONO UNA PARTICOLARE TUTELA AMBIENTALE;

NELL'IPOTESI DI MODIFICA DI IMPIANTO GIA' AUTORIZZATO AI SENSI DEL DPR 203/88 L'ADESIONE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE E' POSSIBILE UNICAMENTE NELL'IPOTESI CHE L'INTERA FASE LAVORATIVA* RISPETTI LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 1;

OGNI EVENTUALE MODIFICA NON SOSTANZIALE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATA ALLA PROVINCIA, ED IN ASSENZA DI RISCONTRO ENTRO 60 GIORNI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE LA DITTA PUO' PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DELLA STESSA; LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE POTRA' ESSERE MODIFICATA ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CHE POTRANNO ESSERE EMANATE, IN SOSTITUZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MERITO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;

* ES. SE LA RICHIESTA RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CABINA DI VERNICIATURA, IN AGGIUNTA AD ALTRI IMPIANTI ANALOGHI, GIÀ AUTORIZZATI AI SENSI DEL DPR 203/88, IL PROVVEDIMENTO RIGUARDERÀ TUTTI GLI IMPIANTI DI VERNICIATURA.



LA DITTA RIMANE IMPEGNATA AD ACQUISIRE OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, VISTI NULLA-OSTA DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI, ESSENDO LA PRESENTE RIFERITA SOLO ALLE EMISSIONI;

QUESTA AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI MODIFICARE/INTEGRARE LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE, ANCHE PREVEDENDO ULTERIORI TIPOLOGIE PRODUTTIVE, RISPETTO A QUELLE PRESENTI IN ALLEGATO;

IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE COMPORTERÀ L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART.278 E DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART.279 DEL D.LGS.152/06.

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO, OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GIORNI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(ING.MARIA PIA FERRETTI)





PROVINCIA DI VICENZA

DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE - UFFICIO ARIA

ALLEGATO N.1

“Condizioni tecniche per l’adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera”

(D.Lgs. 152/06 art. 272, comma 2)

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale - alla parte V nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera prevede che l’autorità competente proceda obbligatoriamente, entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso, all’adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art.272 comma 2) per gli impianti relativi alle attività individuate alla parte II allegato IV, attività già classificate a ridotto inquinamento atmosferico e pertanto ad impatto modesto. L’autorità competente ha inoltre la facoltà di provvedere in maniera analoga per altre categorie di impianti, esclusi comunque quelli che impiegano o emettono sostanze o preparati cancerogene, mutagene o teratogene.

L’autorizzazione di carattere generale soddisfa un’esigenza di semplificazione amministrativa per gli utenti, che possono ottenere mediante semplice adesione e allegando la prova documentale del possesso dei requisiti tecnici, il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento della propria attività.

In fase di prima predisposizione vengono definite le condizioni tecniche, che costituiscono il presupposto per l’autorizzazione generale, relative alle seguenti attività:

- 1) Lavorazione del legno
- 2) Carrozzerie.
- 3) Laboratori orafi.
- 4) Produzione di ceramiche artistiche.
- 5) Attività di stampa.
- 6) Produzione calcestruzzo e gesso.
- 7) Industrie alimentari.
- 8) Lavorazioni meccaniche.
- 9) Impianti per la frantumazione di materiale inerte.
- 10) Lavorazioni conciarie.

120

1) Lavorazione del legno.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende di lavorazione del legno, con impianti di:

- a) segagione;
- b) essiccazione del legname vergine¹;
- c) lavorazioni meccaniche con macchine utensili o manuali (levigatura, squadratura, fresatura, etc.);
- d) verniciatura ed essiccazione;
- e) incollaggio;

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le emissioni provenienti dagli impianti di cui alle lettere a) e c) sono captate mediante apposito impianto di aspirazione, trattate mediante idoneo impianto di abbattimento e convogliate all'esterno.
- c. Per gli impianti di cui alla lettera d), le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti vengono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti di captazione degli effluenti; i fumi delle fasi di applicazione sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- d. Le emissioni di cui alla lettera e) sono captate mediante appositi impianti di aspirazione e convogliate all'esterno.
- e. Il quantitativo massimo di solvente nei prodotti vernicianti non supera le 15 tonnellate/anno complessive per l'intero stabilimento.
- f. Il quantitativo massimo di prodotti per l'incollaggio è pari a 100 kg/giorno come tal quale ed a 5 tonnellate/anno come quota solvente.
- g. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Applicazione vernice</i>	Polveri	3 mg/Nmc
	Sostanze organiche totali	Parte II - Tabella D
<i>Essiccazione vernice</i>	Sostanze organiche totali	50 mgC/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	20 mg/Nmc
<i>Incollaggio</i>	Sostanze organiche totali	Parte II - Tabella D

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

¹ Gli impianti termici funzionali all'essiccazione del legno vergine con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all'art. 269 comma 14 del D.lgs.152/06 non necessitano di autorizzazione.

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale; per gli impianti relativi alle "lavorazioni meccaniche", qualora il quantitativo di materie prime lavorate risulti superiore a 2000 Kg/g, la frequenza dell'autocontrollo dovrà essere annuale.
- 2) I limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti vernicianti non superiori a 10 kg/g e di colle non superiori a 20 kg/g.
- 3) In alternativa al controllo analitico del parametro "Sostanze organiche totali" la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

2) Attività di carrozzeria.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende con attività di carrozzeria purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) L'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 20 kg/giorno (tal quale) e 0,5 tonnellate/anno (di solventi).
- 2) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; i fumi derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati ad un sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nmc
Solventi organici totali (Rivestimento)	Parte II - Tabella D
Solventi organici totali (Essiccazione)	50 mgC/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Dovrà essere tenuto apposito registro in cui registrare con cadenza almeno mensile i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati.
- 3) In alternativa al controllo analitico di cui al punto 1), la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante la valutazione di un bilancio fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le possibili emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti non superiori a 5 kg/g i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

3) Laboratori orafi.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende orafe, con impianti di:

- a) fusione
- b) microfusione;
- c) lavorazione a "canna vuota" a ciclo chiuso²;

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) sono dotati di punti di emissione (camini) dedicati;
- 3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Lavorazione a canna vuota</i>	Parte II – Tab. C	Parte II – Tab. C
<i>Fusione cera</i>	COT	50 mgC/Nmc
<i>Fusione metallo</i>	Parte II - Tabella B	Parte II - Tabella B
	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

² Per quanto riguarda

- 1) le lavorazioni plastiche a freddo (laminazione – trafilatura);
 - 2) le operazioni alle presse (stampaggio – tranciatura);
 - 3) le lavorazioni meccaniche (saldatura, lucidatura, etc.);
 - 4) il trattamento superficiale (decappaggio, galvanica);
- trattasi di attività le cui emissioni sono classificate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e che non necessitano di autorizzazione.

- 3) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 4) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

4) Produzione di ceramiche artistiche.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano produzione di ceramiche artistiche con impianti di:

- a) preparazione delle paste;
- b) miscelazione e formatura;
- c) cottura in forno;
- d) smaltatura;
- e) decorazione;
- f) cottura definitiva.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) L'uso di prodotti pronti all'uso (smalti, colori ed affini) non supera i 50 kg/giorno.
- 3) Le lavorazioni comportanti emissioni in atmosfera sono svolte in impianti dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Preparazione paste</i>	Polveri	20 mg/Nmc
<i>Smaltatura</i>	COV	Parte II - Tabella D
<i>Cottura in forno</i> <i>Essiccazione e cottura smalti</i>	Polveri	20 mg/Nmc
	Ossidi di azoto	1500 mg/Nmc
	Ossidi di zolfo	1500 mg/Nmc
	Metalli ³	Tabella B
	Fenoli e Aldeidi	40 mg/Nmc
<i>Essiccazione e cottura smalti</i>	Solventi organici totali	50 mgC/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Per le fasi di rivestimento (smaltatura, decorazione e relative essiccazioni) e i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo nell'ipotesi di utilizzo di prodotti vernicianti non superiori a 10 kg/giorno.

³ in relazione alle caratteristiche qualitative degli smalti

5) Attività di stampa

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende con attività di tipografia, litografia e serigrafia

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) L'utilizzo di prodotti per la stampa non supera i 30 kg/g (tal quale) e 5 tonnellate/anno (come quota solventi).
- 3) Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmosfera sono svolte in impianti dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.
- 4) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06:

Inquinante	Concentrazione
COV	Tabella D – Parte II

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale, annuale se il consumo di materie prime è superiore a 20 Kg/giorno.
- 2) I limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti vernicianti non superiori a 10 Kg/giorno.
- 3) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza almeno mensile, dal quale risulti la quantità realmente utilizzata durante l'anno solare precedente di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 4) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

6) Attività di produzione calcestruzzo e gesso

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti operazioni connesse con la produzione di manufatti in calcestruzzo o gesso:

- stoccaggio delle materie prime (cemento, gesso, inerti, ecc.)
- movimentazione delle materie prime
- preparazione degli impasti
- fabbricazione dei manufatti
- essiccazione e maturazione dei manufatti
- stoccaggio prodotti finiti
- confezionamento e/o spedizione,

purché rispettino le seguenti condizioni:

- 1) Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Alla fine di contenere le emissioni diffuse, tutte le fasi di lavorazione (compresi gli stoccaggi e le movimentazioni) di cui al precedente elenco sono effettuate avvalendosi di impianti chiusi, o dotati di impianti di aspirazione ed abbattimento ovvero di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- 3) I silos per lo stoccaggio dei materiali sono dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- 4) Per i punti di emissione convogliata gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale. La cadenza è triennale per le imprese la cui produzione risulta inferiore a 1500 kg/g.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

7) Industrie alimentari

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende di:

- Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g;
- Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g;
- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) Qualora siano previste emissioni convogliate all'esterno l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione minimi, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e per il parametro polveri il limite di 20 mg/Nmc.
- 2) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 3) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

8) Lavorazioni meccaniche

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che dispongono di impianti di:

- a) lavorazioni meccaniche.
- b) verniciatura.
- c) pulizia di superficie.
- d) anodizzazione/galvanica

alle condizioni di seguito riportate per ognuna delle categorie citate da a) a d).

a) Impianti di lavorazioni meccaniche⁴.

Possono aderire le aziende di lavorazioni meccaniche con impianti di:

- 1) DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI (forgia, fucinatura, ecc.)
- 2) TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI (pallinatura, granigliatura, sabbiatura)
- 3) SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI (nelle diverse modalità: elettrica, al plasma, laser, manuale e automatica) e OPERAZIONI ASSIMILATE (puntatura ed elettroerosione, brasature e saldobrasature (dolci o forti), taglio al plasma e assimilati (ossitaglio))
- 4) TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE (finitura, lucidatura, meccanica, levigatura, nastratura, sbavatura lappatura, molatura, spazzolatura -qualora attività autonoma non a servizio della saldatura-, lapidellatura, carteggiatura, burattatura, affilatura, smerigliatura, ecc.)
- 5) TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI (tempra e rinvenimento, cementazione e nitrurazione)

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le emissioni provenienti da tutti gli impianti di cui sopra sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all'esterno.
- c. Le lavorazioni "trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli" sono dotate di impianti di trattamento delle emissioni
- d. La Tempra viene svolta in apposito ambiente confinato.
- e. I trattamenti di nitrurazione sono svolti in forni chiusi; l'aspirazione ed il convogliamento all'esterno riguardano, oltre alla nitrurazione, anche le seguenti fasi operative: lavaggio del forno con atmosfera nitrurante, lavaggio finale del forno con gas inerte.
- f. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Lavorazione	Inquinante	Concentrazione
deformazione plastica dei metalli	Polveri	20 mg/Nmc
trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli	Polveri	20 mg/Nmc

⁴ Le operazioni di tornitura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, ricottura e normalizzazione, rettifica, non sono soggette ad autorizzazione.

saldatura di particolari metallici operazioni assimilate	Polveri	10 mg/Nmc
trattamenti di finitura delle superfici metalliche	Polveri	20 mg/Nmc
trattamenti termici dei metalli	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nmc
“ “ “ “ : Nitrurazione	ammoniaca	250 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale; la cadenza sarà triennale per la saldatura, per la tempra se il consumo di olio è inferiore a 10 Kg/giorno, per il rinvenimento, la cementazione e la nitrurazione.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

b) Impianti per la verniciatura di oggetti vari (ad esclusione del legno).

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. L'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 50 kg/g (tal quale) e le 5 tonnellate anno di solventi (di solvente).
- c. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- d. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio dell'impianto.
- e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Applicazione</i>	Polveri	3 mg/Nmc
	COV	Parte II - Tabella D
<i>Essiccazione</i>	COV	50 mgC/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Nell'ipotesi di utilizzo di prodotti vernicianti non superiore a 10 kg/g i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.
- 3) In alternativa al controllo analitico, la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.

- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 5) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

c) **Pulizia di superficie (sgrassaggio)⁵**

Possono aderire le aziende con attività di pulizia mediante:

1. sgrassaggio manuale o a spruzzo ;
2. sgrassaggio in vasca;
3. lavaggio in macchine a circuito chiuso⁶.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Gli impianti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono dotati di idonei sistemi di aspirazione, con convogliamento all'esterno degli effluenti gassosi ed eventuale sistemi di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti.
- c. Le macchine di lavaggio a circuito chiuso sono dotate di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati durante l'apertura del portello di carico e scarico, con convogliamento all'esterno.
- d. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06:

Inquinante	Flusso di massa
COV	Tabella D – Parte II

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) Per le imprese che utilizzano una quota di solvente inferiore a 3 Kg/giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico.
- 3) In alternativa al controllo analitico la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
- 4) L'impresa dovrà tenere a disposizione dell'autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 4) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

⁵ La pulizia di superfici con detergenti a base acquosa, effettuata anche in più fasi di lavaggio, non è soggetta ad autorizzazione.

⁶ Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori, ecc

d) **Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione**

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende dotate di impianti per le seguenti attività:

- 1) DECAPAGGIO: chimico ed elettrochimico
- 2) FOSFATAZIONE
- 3) ARGENTATURA
- 4) DORATURA
- 5) RAMATURA
- 6) OTTONATURA
- 7) BRONZATURA
- 8) STAGNATURA PER ELETTRODEPOSIZIONE
- 9) ZINCATURA PER ELETTRODEPOSIZIONE
- 10) CROMATURA
- 11) OSSIDAZIONE ANODICA
- 12) ELETTRODEPOSIZIONE DI FERRO
- 13) BRUNITURA
- 14) ELETTROPULITURA
- 15) BRILLANTATURA ELETTROCHIMICA
- 16) SMETALLIZZAZIONE
- 17) LAVAGGIO E NEUTRALIZZAZIONE
- 18) ASCIUGATURA O ESSICCAZIONE preparazione delle paste;

purché rispettino le seguenti condizioni:

6. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
7. Il consumo di prodotti chimici non supera i 10 kg/g.
8. Le aspirazioni delle linee acide e basiche sono separate
9. Gli impianti garantiscono il rispetto dei limiti minimi di emissione, con riferimento all'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06, tenendo conto delle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

9) Impianti per la frantumazione di materiale inerte, compresi i rifiuti inerti recuperabili di cui al D.Lgs.152/06, e betonaggio.

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti fasi di lavorazione:

- 1) Stoccaggio materiale
- 2) Caricamento;
- 3) Frantumazione;
- 4) Vagliatura;
- 5) Betonaggio.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette, con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Alla fine di contenere le emissioni diffuse, tutte le fasi di lavorazione (compresi gli stoccaggi e le movimentazioni) di cui al precedente elenco sono effettuate avvalendosi di impianti chiusi, o dotati di impianti di aspirazione ed abbattimento ovvero di dispositivi - quali ugelli spruzzatori - atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- c. I silos per lo stoccaggio dei materiali sono dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- d. Per i punti di emissione convogliata gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza annuale;
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali

10) Lavorazioni conciarie

Possono aderire all'autorizzazione generale le aziende che effettuano le seguenti lavorazioni conciarie:

- a) lavorazioni meccaniche (rasatura, smerigliatura/spazzolatura, spaccatura⁷, lucidatura);
- b) asciugatura.

purché rispettino le seguenti condizioni:

- a. Nell'esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono altresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- b. Le fasi di lavorazione di cui ai precedenti punti a) e b devono essere dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- c. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:

Fase	Inquinante	Concentrazione
<i>Asciugatura</i>	Sostanze organiche totali	50 mgC/Nmc
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	Polveri	20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell'esercizio dell'attività:

- 1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell'azienda interessata, con cadenza triennale.
- 2) L'impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

⁷ La spaccatura in trippa non necessita di autorizzazione.

Prescrizioni generali

1. Nel caso si tratti di nuova installazione o trasferimento, l'impresa deve:
 - a. comunicare alla Provincia ed all'Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti;
 - b. comunicare alla Provincia ed all'Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intendono effettuare i prelievi necessari per il primo controllo;
 - c. effettuare, per ciascun punto di emissione attivato, un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto, trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni.
2. Per impianti esistenti l'impresa deve effettuare il primo controllo analitico con prelievo entro 60 giorni dall'adesione, dando comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia e all'Arpav e trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni.
3. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici ed i verbali di campionamento e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo per almeno 5 anni. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
4. Le metodologie di campionamento ed analisi dovranno essere conformi al D.Lgs.152/06. Alle misure di emissione devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
6. I generatori di calore a servizio degli impianti dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione qualora non compresi al punto 14 dell'articolo 269.

ALLEGATO 2

Alla
PROVINCIA DI VICENZA
Settore Ambiente
C.trà S.Marco,30
36100 VICENZA

e p.c.

Al Comune di

Al Dipartimento Provinciale ARPAV
via Spalato, 14
36100 Vicenza

OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,-parte V-
Adesione all'autorizzazione di carattere generale n. del

Il sottoscritto, in qualità di gestore, così come
definito all'art.268, lettera n) del D.Lgs 152/2006 (persona fisica o giuridica che ha un
potere decisionale circa l'esercizio l'installazione o l'esercizio dell'impianto)
degli impianti della ditta denominata,
con sede legale in Comune di (...) CAP via n. ...,
e sede dell'azienda in Comune di (...) CAP via n. ...,
Partita IVA....., codice R.E.A.....,
codice ISTAT.....

presenta richiesta di adesione all'autorizzazione generale N. DEL

ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 per

- installazione nuovo impianto
- trasferimento impianto dall'attuale stabilimento sito in
Comune di.....via.....allo stabilimento sito in
Comune di..... via
- per modifica sostanziale;
- per la prosecuzione esercizio impianto autorizzato, in
adempimento all'art.281.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

**DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:**

- l'impianto per il quale viene chiesta adesione all'autorizzazione generale rispetta le condizioni tecniche previste all'Allegato 1;
- si impegna altresì a rispettare le relative prescrizioni specifiche e quelle generali, nonché ogni altra disposizione vigente in materia;
- si impegna ad acquisire ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività.

N.B. L'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione prevedono l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 152/06.

Data: _____

Timbro e firma del
Gestore dell'impianto

La firma del titolare/legale rappresentante deve essere autenticata, oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, può non essere autenticata se viene apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la comunicazione stessa. L'istanza è ugualmente accettata anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta non avanti l'addetto (es. spedita per posta), purché sia allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Allegati :

1. scheda informativa;
2. planimetria dello stabilimento con indicato ogni punto di emissione e sua identificazione conforme alla scheda informativa;
3. relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e dei relativi impianti e sistemi di abbattimento.

SCHEDA INFORMATIVA

L'attività svolta per la quale ci si avvale dell'autorizzazione generale è:

- 1 - Lavorazione del legno
- 2 - Carrozzerie.
- 3 - Laboratori orafi.
- 4 - Produzione di ceramiche artistiche.
- 5 - Attività di stampa.
- 6 - Produzione calcestruzzo e gesso.
- 7 - Industrie alimentari.
- 8 - Lavorazioni meccaniche.
- 9 - Impianti per la frantumazione di materiale inerte.
- 10 - Lavorazioni conciarie.

Ed in particolare

(specificare il tipo di impianti in relazione a quanto riportato nella relazione tecnica)

DATI IMPIANTI PRODUTTIVI

Tipi di impianti presenti:

Utilizzo impianti: gg/anno h/giorno:

PUNTI DI EMISSIONE

Camini	Altezza (m)	Diametro (cm)	Portata (Nmc/h)	Inquinante (Tipo)	Impianto di abbattimento (Tipologia)

MATERIE PRIME E PRODOTTI AUSILIARI

Tipo..... Consumo in kg/giorno:

Tipo..... Consumo in kg/giorno:

Tipo..... Consumo in kg/giorno: